

COMITATO INTERREGIONALE
DEI CONSIGLI NOTARILI
DELLE TRE VENEZIE



PRESENTAZIONE DEGLI ORIENTAMENTI IN MATERIA DI ATTI SOCIETARI AGGIORNAMENTO 2020

29 settembre 2020

S.R.L.

**efficacia nei confronti della società del
trasferimento e del pegno su quote**

Cass. 31051/2019

Pegno di beni mobili (art. 2786 c.c.) *Il pegno si costituisce con la consegna al creditore della cosa o del documento che conferisce l'esclusiva disponibilità della cosa*

Pegno di crediti (art. 2800 c.c.) *Nel pegno di crediti la prelazione non ha luogo, se non quando il pegno risulta da atto scritto e la costituzione di esso è stata notificata al debitore del credito dato in pegno ovvero è stata da questo accettata*

Pegno di diritti diversi da crediti (art. 2806 c.c.) *Il pegno di diritti diversi dai crediti si costituisce nella forma rispettivamente richiesta per il trasferimento dei diritti stessi*

Cass. 31051/2019

Le quote di s.r.l.

- *non possono essere rappresentate da azioni, non sono dunque beni mobili*
- *in positivo, rappresentano la posizione contrattuale del socio, non sono quindi riconducibili ai meri diritti di credito.*

***Per la loro costituzione in pegno si applica dunque l'art. 2806 c.c.
(si applicano pertanto le norme previste per il trasferimento)***

Art. 2470, comma 1, c.c. Il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla società dal momento del **deposito** (nel R.I.)

La Cassazione afferma che non può assumere rilievo il mero **deposito** in quanto sul piano sistematico tale previsione sarebbe controbilanciata:

- dal comma 3 dell'art. 2470 che fissa come criterio risolutivo dei conflitti tra acquirenti quello dell'**iscrizione**
- dal comma 1 dell'art. 2472 che prevede la solidarietà dell'alienate per i decimi non versati con decorrenza dall'**iscrizione**
- dalla illogicità di prevedere l'efficacia nei confronti dei terzi (**iscrizione**) da un momento successivo a quello dell'efficacia nei confronti della società (**deposito**)
- dall'impossibilità di ammettere all'esercizio dei diritti sociali il cessionario al quale venga poi negata l'iscrizione dell'acquisto a causa dell'accertamento della sua illegittimità

L'opinione della Suprema Corte non appare condivisibile

- Art. 12 preleggi: *nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore*
- la disposizione sull'efficacia integra una condizione sospensiva legale mentre quelle sui conflitti richiede anche la buona fede
- la norma sulla responsabilità per i decimi non versati individua esclusivamente un termine inziale per cui non vi è alcun analogia con quella sull'efficacia nei confronti della società
- chi acquista in virtù di un atto invalido o inopponibile alla società non può esercitare i diritti sociali anche se l'atto è depositato (come anche se fosse iscritto)
- anche nelle società azionarie l'effetto dipende da un evento sconosciuto alla società (girata)

I.I.36 – (REGIME DI CIRCOLAZIONE ORDINARIO - EFFICACIA DEL TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ – 1° pubbl. 9/20)

Ai sensi dell'art. 2470, comma 1, c.c. il trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi o *mortis causa* ha effetto nei confronti della società dal momento del deposito rispettivamente dell'atto di trasferimento o della documentazione prevista dall'art. 7 del r.d. n. 239/1942 nel registro delle imprese.

Poiché il registro delle imprese non pubblicizza l'avvenuto deposito ma solo la successiva iscrizione, nelle more di quest'ultima sarà onere del cessionario documentare alla società l'avvenuto deposito dell'atto di trasferimento o della documentazione comprovante il suo acquisto a causa di morte al fine di legittimarsi e di esercitare i diritti sociali.

In difetto la società deve ritenere legittimati all'esercizio dei diritti sociali, con particolare riferimento a quelli di intervento nelle assemblee e di voto, coloro che risultano essere i suoi soci per effetto di iscrizioni nel registro delle imprese.

I.I.38 – (REGIME DI CIRCOLAZIONE ORDINARIO – MOMENTO DI OPPONIBILITÀ DEL PEGNO DI QUOTE ALLA SOCIETÀ - 1° pubbl. 9/20)

Poiché le quote di partecipazione di s.r.l. non hanno natura né di beni mobili materiali né di crediti ma costituiscono beni immateriali rappresentanti la complessa posizione partecipativa del socio, alle stesse è applicabile la disciplina di costituzione in pegno prevista dall'art. 2806 c.c.

A quanto sopra consegue che il pegno sarà opponibile alla società da quando saranno espletate le formalità previste per il trasferimento delle partecipazioni dall'art. 2470 c.c. (vedasi Orientamento I.I.36).

Fino a quando il pegno non sarà iscritto nel registro delle imprese il creditore pignoratizio potrà esercitare i suoi diritti nei confronti della società solo esibendo la documentazione comprovante l'avvenuto deposito in detto registro dell'atto costitutivo del pegno. In difetto la società deve ritenere legittimati all'esercizio dei diritti sociali, con particolare riferimento a quelli di intervento nelle assemblee e di voto, coloro che risultano esserne i titolari per effetto di iscrizioni nel registro delle imprese.

Stante il regime di opponibilità legale alla società previsto dall'art. 2470 c.c. (a cui rinvia l'art. 2806 c.c.) e la non assimilabilità delle quote di partecipazioni di s.r.l. ai crediti, si ritiene che perché operi la prelazione non occorra la notifica prevista per il pegno di crediti né l'accettazione da parte della società previsti dall'art. 2800 c.c.

TUF art. 100 ter comma 2-bis.

In alternativa al sistema tradizionale per la sottoscrizione e per la successiva alienazione di quote di srl-pmi offerte con crowdfunding :

a) la sottoscrizione può essere effettuata per il tramite di intermediari abilitati che effettuano la sottoscrizione **in nome proprio e per conto** dei sottoscrittori o degli acquirenti;

b) entro i trenta giorni successivi alla chiusura dell'offerta, gli intermediari abilitati depositano al registro delle imprese una **certificazione attestante la loro titolarità di soci per conto di terzi**;

c) gli intermediari devono rilasciare una certificazione comprovante la titolarità delle quote; tale certificazione **ha natura di puro titolo di legittimazione per l'esercizio dei diritti sociali**, è nominativamente riferita al sottoscrittore, non è trasferibile, neppure in via temporanea né a qualsiasi titolo, a terzi e non costituisce valido strumento per il trasferimento della proprietà delle quote;

d) l'alienazione successiva delle quote avviene mediante semplice annotazione del trasferimento nei registri tenuti dall'intermediario;

I.I.37 – (REGIME DI CIRCOLAZIONE ALTERNATIVO EX ART. 100 TER T.U.F. - EFFICACIA DEL TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ – 1° pubbl. 9/20)

Ai sensi dell'art. 100 *ter*, comma 2 *bis*, del T.U.F. il trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi (e si ritiene anche *mortis causa*) originariamente sottoscritte da un intermediario abilitato per conto di terzi investitori, e per il quale vige l'opzione per il sistema di circolazione alternativo, ha effetto nei confronti della società, nel caso in cui l'acquirente intenda esercitare personalmente i diritti sociali, dal momento dell'espletamento di entrambi i seguenti adempimenti:

- 1) avvenuto deposito nel registro delle imprese della certificazione attestante che l'intermediario ha originariamente sottoscritto le quote per conto di terzi prevista dal primo periodo della lett. b) dell'art. 100 *ter*, comma 2 *bis*, T.U.F.;**
- 2) avvenuto rilascio della certificazione comprovante la titolarità delle partecipazioni prevista dal n. 2) lett. b) del suddetto art. 100 *ter*, comma 2 *bis*.**

Fino a quando l'intermediario non ha effettuato il deposito di cui al precedente n. 1) sarà solo questi che potrà esercitare i diritti sociali in nome proprio.

Sarà onere di colui che intende esercitare personalmente i diritti sociali in luogo dell'intermediario di esibire alla società la documentazione comprovante l'avvenuto espletamento degli adempimenti previsti dai precedenti nn. 1) e 2). In difetto la società deve ritenere legittimati all'esercizio dei diritti sociali, con particolare riferimento a quelli di intervento nelle assemblee e di voto, coloro che risultano essere i suoi soci per effetto di iscrizioni nel registro delle imprese.

I.I.39 – (REGIME DI CIRCOLAZIONE ALTERNATIVO EX ART. 100 TER T.U.F. – MOMENTO DI OPPONIBILITÀ DEL PEGNO DI QUOTE DI SRL ALLA SOCIETÀ - 1° pubbl. 9/20)

Si ritiene che la costituzione in pegno di quote di s.r.l. sia soggetta alla disciplina di costituzione prevista dall'art. 2806 c.c. (vedi orientamento I.I.38).

Qualora le stesse siano sottoposte al regime di circolazione alternativo previsto dall'art. 100 *ter*, comma 2 *bis*, T.U.F., il pegno sarà validamente costituito con l'esecuzione dell'annotazione nei registri dell'intermediario prevista dalla lettera c) di detto comma e sarà opponibile alla società, nel caso in cui il creditore pignoratizio intenda esercitare personalmente i diritti sociali, dal momento dell'espletamento di entrambi i seguenti adempimenti:

1) avvenuto deposito nel registro delle imprese della certificazione attestante che l'intermediario ha originariamente sottoscritto le quote per conto di terzi prevista dal primo periodo della lett. b) dell'art. 100 *ter*, comma 2 *bis*, T.U.F.;

2) avvenuto rilascio della certificazione comprovante la titolarità del pegno sulle partecipazioni in applicazione analogica di quanto previsto dal n. 2) lett. b) del suddetto art. 100 *ter*, comma 2 *bis*.

Fino a quando l'intermediario non ha effettuato il deposito di cui al precedente n. 1) sarà solo questi che potrà esercitare i diritti sociali in nome proprio.

Sarà onere del creditore pignoratizio che intende esercitare personalmente i diritti sociali in luogo dell'intermediario di esibire alla società la documentazione comprovante l'avvenuto espletamento degli adempimenti previsti dai precedenti nn. 1) e 2). In difetto la società deve ritenere legittimati all'esercizio dei diritti sociali, con particolare riferimento a quelli di intervento nelle assemblee e di voto, coloro che risultano esserne i titolari per effetto di iscrizioni nel registro delle imprese.

Stante il regime di opponibilità legale alla società previsto dall'art. 2470 c.c. e dall'art. 100 *ter*, comma 2 *bis*, T.U.F. (a cui rinvia l'art. 2806 c.c.) e la non assimilabilità delle quote di partecipazioni di s.r.l. ai crediti, si ritiene che perché operi la prelazione non occorra la notifica prevista per il pegno di crediti né l'accettazione da parte della società previsti dall'art. 2800 c.c.

Sussistenza di perdite non ripianate – diritto alla conversione e rapporto di cambio delle obbligazioni

d.l. 23/2020

Art. 6.

(Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data del 31 dicembre 2020 per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro la predetta data non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-bis, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-ter del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile.

Art. 2420 bis, comma 5, c.c.

Nei casi di aumento del capitale mediante imputazione di riserve e di riduzione del capitale per perdite, il rapporto di cambio è modificato in proporzione alla misura dell'aumento o della riduzione.

H.K.14 – (SUSSISTENZA DI PERDITE NON RIPIANATE – DIRITTO ALLA CONVERSIONE E RAPPORTO DI CAMBIO DELLE OBBLIGAZIONI - 1° pubbl. 9/20)

In presenza di perdite di qualunque entità, siano o meno formalmente accertate, gli obbligazionisti conservano inalterato il loro diritto di conversione secondo il rapporto di cambio originario fino a quando non sia ridotto il numero delle azioni emesse in dipendenza della riduzione (o azzeramento) del capitale a copertura delle medesime.

Il rapporto di cambio non subisce pertanto modifiche nel caso in cui le perdite vengano ripianate con utilizzo di riserve di patrimonio o mediante riduzione del capitale senza riduzione del numero delle azioni (dunque attraverso la diminuzione del solo loro valore nominale, implicito o esplicito che sia).

La disciplina dell'art. 2420 *bis*, comma 5, c.c. è volta a conservare inalterato il rapporto di cambio in relazione alle percentuali partecipative e non al capitale (anche in senso economico) da esse rappresentato, pertanto le perdite devono incidere nella stessa proporzione e contestualmente sul valore nominale complessivo delle partecipazioni (attuali) degli azionisti e (potenziali) degli obbligazionisti. Fino a quando il valore nominale complessivo delle prime non è ridotto non può essere ridotto nemmeno quello complessivo delle seconde.